

Oggetto: DELIBERA N. 99/2016/PRSE - COMUNE DI ORSOGNA (CH) - QUESTIONARIO AL RENDICONTO DI GESTIONE ANNO 2014

Mittente: "abruzzo\controllo" <abruzzo.controllo@corteconticert.it>

Data: 02/05/2016 10:00

A: "Orsogna" <info@pec.comune.orsogna.chieti.it>, paola.chiavari@pec.arc.it

PA6

Si trasmette al Sindaco, al Presidente del Consiglio comunale e all'Organo di Revisione del Comune, la Deliberazione in oggetto.

Cordiali saluti.

Corte dei Conti
Sezione di Controllo per l'Abruzzo
La Segreteria

— Allegati: —

DELIBERA N. 99-2016-PRSE- COMUNE DI ORSOGNA (CH).pdf

402 KB

Comune di ORSOGNA

Arrivo

Prot. N°0004229 del 06-05-2016

Cat. 5 Classe1





Repubblica italiana del. n. 99 /2016/PRSE

La Corte dei conti

in

Sezione regionale di controllo

per l'Abruzzo

nella Camera di consiglio del 28 aprile 2016

composta dai Magistrati:

Maria Giovanna GIORDANO	Presidente
Lucilla VALENTE	Consigliere
Andrea LUBERTI	Primo Referendario (relatore)
Luigi D'ANGELO	Primo Referendario
Angelo Maria QUAGLINI	Referendario

VISTO l'articolo 100, comma 2, della Costituzione;

VISTO il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con R.D. 12

luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modificazioni
integrazioni;

VISTA la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti del 16 giugno
2000, n. 14/2000 che ha approvato il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni
di controllo della Corte dei conti, nel testo modificato, da ultimo, con deliberazione
del Consiglio di Presidenza del 19 giugno 2008, n. 229/CP/2008 (G.U. n. 153 del
2.7.2008);



VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131 recante "*Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3*";

VISTO l'articolo 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria per il 2006) e successive modificazioni, che fa obbligo agli Organi di revisione degli Enti locali di inviare alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti specifiche relazioni in ordine ai bilanci preventivi e ai rendiconti degli enti;

VISTO il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149;

VISTO l'articolo 148*bis* del TUEL come introdotto dal decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito nella legge 7 dicembre 2012, n. 213;

VISTO l'articolo 31, comma 1, della legge n. 183 del 12 novembre 2011;

VISTA la deliberazione del 28 marzo 2014, n.51/2014/INPR, con la quale la Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo ha approvato il "Programma di controllo per l'anno 2014";

VISTE le deliberazioni n. 32/2015/INPR, del 24 marzo 2015, con la quale la Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo ha approvato il "Programma di controllo per l'anno 2015" e n. 28/2016/INPR, del 18 febbraio 2016, con la quale la Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo ha approvato il "Programma di controllo per l'anno 2016";

VISTA la deliberazione della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti del 9 marzo 2015, n. 13/SEZAUT/2015/INPR, relativa all'approvazione delle "Linee guida e relativi questionari per gli Organi di revisione economico – finanziaria degli Enti



locali per l'attuazione dell'art. 1, commi 166 e seguenti, della Legge n. 266 del 23.12.2005. Rendiconto della gestione 2014";

VISTA la deliberazione del 17 luglio 2015, n. 200/2015/INPR, con la quale la Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo ha fissato il termine per l'invio delle relazioni al rendiconto 2014 al 31 ottobre 2015;

VISTA la deliberazione del 5 novembre 2015, n. 280/2015/INPR, con la quale la Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo ha prorogato il termine per l'invio delle relazioni al rendiconto 2014 al 30 novembre 2015;

VISTO il decreto del 10 marzo 2015, n.1/2015, con cui il Presidente ha ripartito tra i Magistrati i compiti e le iniziative riferibili alle varie aree di attività rientranti nella competenza della Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo per l'anno 2015;

VISTO il decreto del 5 novembre 2015, n.7/2015, con cui il Presidente ha aggiornato la ripartizione tra i Magistrati dei compiti e delle iniziative riferibili alle varie aree di attività rientranti nella competenza della Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo per l'anno 2015;

VISTA la deliberazione n. 53/2015/INPR adottata da questa Sezione regionale di controllo in data 16 aprile 2015 con la quale sono stati individuati gli aspetti gestionali di particolare rilevanza, in base ai quali operare una selezione di priorità nell'attività di controllo sulle relazioni che gli Organi di revisione degli Enti locali sono tenuti a trasmettere alla corte dei conti ai sensi delle vigenti disposizioni;

ESAMINATA la relazione dell'Organo di revisione sul **rendiconto 2014** del **Comune di ORSOGNA (CH)** acquisita, mediante il sistema applicativo S.I.Qu.E.L., in data 13 novembre 2015, protocollo n. 3479;



VISTA la deliberazione n. 27/2015/PRSP adottata da questa Sezione regionale di controllo in data 4 marzo 2015 con la quale è stata dichiarata la non conformità a legge del comportamento omissivo dell'Organo di revisione del Comune di Orsogna, per mancato adempimento all'obbligo di trasmissione, a questa Sezione, delle relazioni di cui al comma 166 dell'articolo unico della legge n. 266/2005, relativamente al rendiconto 2013, con assenza di idonee ragioni giustificative;

PRESO ATTO CHE la relazione dell'Organo di revisione sul **rendiconto 2013 del Comune di ORSOGNA (CH)** è stata inviata ed acquisita, mediante il sistema applicativo S.I.Qu.E.L., in data 11 marzo 2015, protocollo n. 707 e successivamente sostituita, in data 13 novembre 2015, prot. n. 3478;

VISTA l'ordinanza del 26 aprile 2016, n. 15/2016, con la quale il Presidente ha convocato la Sezione per l'odierna Camera di consiglio;

UDITO il relatore, dott. Andrea LUBERTI;

FATTO E DIRITTO

L'art. 148*bis* del TUEL ha attribuito più incisivi poteri alla Corte dei conti che, nell'esame dei bilanci preventivi e consuntivi degli enti locali, ha il compito di verificare il rispetto del patto di stabilità interno, i vincoli in materia di indebitamento e la relativa sostenibilità, la presenza di irregolarità potenzialmente idonee a determinare squilibri economico-finanziari. Nei casi più gravi, la Sezione ha possibilità di adottare pronunce di accertamento che fissano l'obbligo, per gli enti, entro 60 giorni dalla comunicazione del deposito delle suddette pronunce, di assicurare idonei provvedimenti volti a ripristinare i necessari equilibri di bilancio. In assenza di tali interventi correttivi perdurando il pregiudizio per gli equilibri di bilancio, la Sezione, ove la verifica dia esito negativo, può perfino precludere




l'attuazione dei programmi di spesa per i quali sia accertata la mancanza di copertura o comunque l'insostenibilità finanziaria degli stessi.

Come precisato dalla Corte costituzionale (sentenza n. 60 del 2013), l'art. 1, commi da 166 a 172, della legge n. 266 del 2005 e l'art. 148-bis del decreto legislativo n. 267 del 2000, introdotto dall'art. 3, comma 1, lett. e), del decreto legge n. 174 del 2012, hanno istituito tipologie di controllo, estese alla generalità degli enti locali, finalizzate ad evitare danni agli equilibri di bilancio. Tali controlli si collocano pertanto su un piano distinto rispetto al controllo sulla gestione amministrativa di natura collaborativa, almeno per quel che riguarda gli esiti. Queste verifiche sono compatibili con l'autonomia di Regioni, Province e Comuni, in forza del supremo interesse alla legalità costituzionale finanziaria e alla tutela dell'unità economica della Repubblica (artt. 81, 119 e 120 Cost.).

Tali prerogative assumono ancora maggior rilievo nel quadro delineato dall'art. 2, comma 1, della legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1, che, nel comma premesso all'art. 97 Cost., richiama il complesso delle pubbliche amministrazioni, in coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea, ad assicurare l'equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico.

Qualora le problematiche esaminate dalla Sezione regionale non siano tali da rendere necessaria l'adozione della pronuncia di accertamento prevista dall'art. 148 bis, comma 3 del T.U.E.L., siffatta funzione del controllo sui bilanci suggerisce di segnalare agli Enti anche problematiche contabili non gravi, soprattutto accompagnate da sintomi di criticità o da difficoltà gestionali, al fine di prevenire l'insorgenza di situazioni di deficitarietà o di squilibrio, idonee a pregiudicare la sana gestione finanziaria.



Ciò premesso, con riferimento al rendiconto 2014 del Comune di ORSOGNA (CH), l'Organo di revisione ha certificato di non aver rilevato gravi problematiche e di non aver suggerito, di conseguenza, misure correttive da adottare.

Tuttavia, dall'analisi della^{4r} relazione dell'Organo di revisione emergono le seguenti irregolarità:

1. l'Organo di revisione comunica che alla data di approvazione del rendiconto, per dare attuazione agli adempimenti dell'armonizzazione rinviati al 2016, non sono state avviate le seguenti attività necessarie (cfr. domanda 9, pagina 5 del questionario al rendiconto 2014):
 - a. aggiornamento delle procedure informatiche necessarie per la contabilità economico-patrimoniale;
 - b. aggiornamento dell'inventario;
 - c. codifica dell'inventario secondo il piano dei conti integrato;
 - d. valutazione delle voci dell'attivo e del passivo nel rispetto del principio applicato della contabilità economico patrimoniale;
 - e. la riclassificazione dei capitoli anche in considerazione del piano dei conti finanziario;
 - f. ricognizione del perimetro del gruppo amministrazione pubblica ai fini del bilancio consolidato;

2. l'Ente mostra una scarsa capacità di recupero dell'evasione tributaria, risorse necessarie per gli equilibri finanziari-contabili. La Sezione invita l'Ente a monitorare costantemente l'incasso dei tributi e ad attivarsi per assicurare il recupero dell'evasione tributaria ponendo in essere tutti gli strumenti a



disposizione per la riscossione degli stessi. In merito l'Organo di revisione specifica che: *"Il revisore ha più volte invitato l'amministrazione a strutturare adeguatamente il settore finanziario nel quale, altresì, è ricompreso l'ufficio tributi. Il suddetto settore è passato da n. 3 unità a tempo pieno al solo responsabile del settore coadiuvato da collaboratori con repentini contratti di lavoro flessibili per un numero di ore lavorative palesemente inadeguate rispetto al carico di lavoro...."*;

3. l'Ente non ha contabilizzato i versamenti operati dal concessionario al lordo dell'aggio ad esso dovuto. Il fenomeno rilevato è considerato un'irregolarità in quanto determina l'insosservanza dei principi contabili di universalità, integrità, attendibilità e veridicità del bilancio, oltre che violazioni in merito alla gestione dei flussi di cassa e alla loro verificabilità. La Sezione ritiene, pertanto, necessaria l'adozione di misure correttive della citata irregolarità, al fine del ripristino di una regolare gestione finanziaria. In merito l'Organo di revisione specifica che: *"l'Ente non ha più l'istruttore dell'ufficio tributi, collocato a riposo a far data dal 01.05.2012, per cui il servizio viene assicurato alla meno peggio con personale esterno reperito con contratti flessibili periodici"*;

4. presenza di residui attivi e passivi antecedenti all'annualità 2010. Si rileva la presenza di somme iscritte a ruolo al 1 gennaio 2014, provenienti da esercizi ante-2010 pari ad euro 54.199,35 e conservate al 31 dicembre 2014 per euro 50.147,84. La Sezione torna a sottolineare che la vetustà dei residui attivi e



la loro rilevanza sono considerate importanti criticità in quanto sollevano forti dubbi sulla veridicità ed attendibilità delle partite conservate nella parte residui e, conseguentemente, del risultato di amministrazione ma soprattutto, ed è questo l'aspetto che preme maggiormente sottolineare, perché comportano un potenziale rischio per la tenuta degli equilibri di bilancio dell'Ente negli esercizi successivi;

5. dall'analisi della tabella n. 1.10.9 di pag. 27 del questionario al rendiconto 2014, denominata "tabella anzianità dei residui", è emerso che il totale dei residui passivi del titolo II (spese di parte capitale per € 3.847.341,06) supera la somma del totale dei residui attivi di parte capitale del titolo IV (€ 2.8887.751,01) e V (€ 447.802,81) e che tale differenza (€ 511.787,24) è, comunque, riscontrabile nel fondo cassa finale (€ 1.402.641,80);
6. riconoscimento nel corso del 2014 di debiti fuori bilancio per euro 66.207,38 di sola parte corrente. La Sezione sottolinea che la formazione di debiti fuori bilancio costituisce indice della difficoltà dell'Ente nel governare correttamente i procedimenti di spesa attraverso il rispetto delle norme previste dal TUEL. Quando il fenomeno assume dimensioni rilevanti reiterate in più esercizi finanziari, è presumibile che gran parte dei debiti fuori bilancio sia riconducibile alla incapacità di porre in essere una corretta politica di programmazione e gestione finanziaria delle risorse e delle spese, alla possibile sottostima degli stanziamenti di bilancio rispetto alle effettive necessità di spesa, ovvero al fine di garantire i vincoli del pareggio e degli



equilibri interni. Si raccomanda di porre in essere tutte le azioni necessarie a rimuovere le cause che determinano la formazione di debiti fuori bilancio;

7. l'Organo di revisione dichiara di non avere verificato/aggiornato i dati presenti nella banca dati degli Organismi Partecipati (pag. 41 punto n. 2.13). In merito l'Organo di revisione specifica che: "*i dati sono stati forniti dal Segretario comunale in quanto presso l'ufficio ragioneria non sono presenti atti dai quali desumere i dati*";
8. il conto del patrimonio non rappresenta compiutamente la situazione patrimoniale e finanziaria dell'Ente ai sensi dell'articolo 230 del T.U.E.L;
9. inventario non aggiornato sullo stato dell'effettiva consistenza del patrimonio. In merito l'Organo di revisione specifica che: "*le mansioni relative all'aggiornamento dell'inventario erano affidate ad un istruttore transitato ad altro ente per mobilità ed il settore finanziario ad oggi consta di una sola unità cui sono demandate anche le funzioni tributarie (precedentemente assolte da altro istruttore collocato a riposo) e del servizio personale (precedentemente svolte dall'unione dei comuni). Pertanto il servizio aggiornamento dell'inventario dovrà necessariamente essere esternalizzato*". La Sezione ribadisce che una corretta rappresentazione della gestione esige l'osservanza delle regole e delle prescrizioni concernenti la redazione dell'inventario, secondo quanto previsto dall'art. 230, comma 7, del TUEL che recita: "*gli enti locali provvedono annualmente all'aggiornamento degli inventari*". Il mancato aggiornamento



dell'inventario costituisce, quindi, un'irregolarità, atteso che il conto del patrimonio deve rappresentare compiutamente la situazione patrimoniale e finanziaria del Comune, e, a tal fine, è indispensabile che l'Ente sia dotato di un inventario aggiornato annualmente; In merito a quanto riferito, la Sezione richiama l'Ente al rispetto della normativa vigente in materia.

Inoltre, dall'esame dell'Appendice A allegato Questionario al rendiconto 2014, in attuazione della Deliberazione Sezione delle Autonomie n. 23/2013, si evince la segue situazione che l'Ente ha operato nel 2014 in esercizio provvisorio, dal 1° gennaio 2014 al 21 ottobre 2014 osservando la disciplina della gestione in esercizio provvisorio ai sensi dell'art. 163 del TUEL con particolare riferimento alle spese escluse dal limite di legge (spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi).

In relazione alle problematiche sopra segnalate, in riferimento al questionario al rendiconto 2014, l'Ente è tenuto a porre in essere azioni volte a favorire la riconduzione delle stesse entro i parametri di una migliore gestione finanziaria e contabile al fine di salvaguardare, anche per gli esercizi successivi, il rispetto dei necessari equilibri di bilancio e dei principali vincoli posti a salvaguardia delle esigenze di coordinamento della finanza pubblica. A tal fine, questa Sezione valuterà le iniziative intraprese dal Consiglio Comunale di ORSOGNA (CH) e relative ricadute di carattere finanziario, monitorandone l'andamento nei successivi esercizi.



P.Q.M.

La Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo

DELIBERA

di considerare esaurita l'istruttoria di controllo, ai sensi dell'articolo 1, commi 166 e ss., della legge n. 266/2005 e dell'art. 148-bis del TUEL, sul rendiconto 2014 del Comune di ORSOGNA (CH) con prescrizioni avendo accertato la presenza di irregolarità così come sopra evidenziate;

RITIENE

opportuno richiamare l'attenzione del Consiglio comunale sulle osservazioni segnalate affinché provveda all'adozione di idonei interventi da comunicare a questa Sezione regionale di controllo;


ORDINA

che, a cura della Segreteria, copia della presente deliberazione sia comunicata al Sindaco, e al Presidente del Consiglio comunale e all'Organo di revisione del Comune di ORSOGNA (CH).

Così deliberato in L'Aquila, nella Camera di Consiglio del 28 aprile 2016.

L'Estensore

Andrea LUBERTI



Il Presidente

Maria Giovanna GIORDANO



Depositata in Segreteria il 02 MAG. 2016

Il Funzionario preposto al Servizio di Supporto

Lojella GIAMMARIA

